



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 132 – 15 GIUGNO 2026

Riunione del 8 Giugno 2026

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL TESSERATO

116.25.26 C. F.

117.25.26 C. F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare n. 117 di cui in epigrafe a carico di:

1) C. F., D. B. A., E. A., M. S., M. V., M. M., R. B., per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di presidente di un Comitato Regionale FIPAV, il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato, tutti gli altri, in violazione dei generali doveri di lealtà e correttezza e di quelli propri del ruolo istituzionale rivestito, ex artt. 13,18,52,54 e 57 Statuto FIPAV, 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 74 Reg. Giur., nonché in violazione dei principi generali di corretta gestione economico-finanziaria delle risorse patrimoniali del Comitato e di corretta applicazione dei principi di contabilità, ex artt. 1,2,14,27,31,38,40 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV:

A) Concorso alla mancata tempestiva revisione dei saldi di bilancio relativi all'anno 2024, rilevati errati e non veritieri dagli Organi della Federazione Centrale e nonostante esplicito invito da parte del Revisore dei Conti;



B) Concorso alla approvazione del Bilancio Semestrale anno 2025 risultato errato e non veritiero tanto nelle poste attive che in quelle passive, con diretta incidenza sulla contabilità generale della Federazione Nazionale;

C) Concorso nel determinare la mancata tempestiva approvazione dei verbali e delle delibere del Consiglio con conseguente mancata cristallizzazione temporale delle situazioni giuridiche discusse;

D) Concorso nella approvazione di delibere riguardanti acquisti di beni e servizi senza l'adozione di alcuna procedura comparativa, come falsamente attestato.

E) Concorso nel consentire che alle sedute del Consiglio le funzioni di Segretario fossero svolte da persona dipendente del Comitato stesso e non da un membro elettivo come prescritto.

Contestate per tutti le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art.102 Reg. Giur.

2) C. F., per aver, nella qualità, all'epoca dei fatti, di presidente di un Comitato Regionale FIPAV, in violazione dei generali doveri di lealtà e correttezza e di quelli propri del ruolo istituzionale rivestito, ex artt. 13,18,52,54 e 58 Statuto FIPAV, 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 74 Reg. Giur., nonché in violazione dei principi generali di corretta gestione economico-finanziaria delle risorse patrimoniali del Comitato e di corretta applicazione dei principi di contabilità, ex artt. 1,2,14,27,31,38,40 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV:

A) Omesso di sottoscrivere e fare sottoscrivere al Segretario, da nominare tra i membri elettivi del Comitato, la quasi totalità delle delibere adottate dal Consiglio e per aver consentito che una di tali delibere fosse sottoscritta senza titolo dalla dipendente del Comitato;

B) Provveduto autonomamente all'acquisto di beni e servizi senza previa deliberazione del Consiglio;

C) Utilizzato risorse economiche del Comitato, effettuando acquisti utilizzando carte elettroniche di pagamento, senza documentare l'esborso con idonei giustificativi.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art. 102 Reg. Giur.

Nonché del procedimento n. 116.25.26 a carico di



B. A., C. F., M. M., D. B. A.,

P. M., L. L., M. P., per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CR FIPAV, il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato, tutti gli altri, in violazione dei generali doveri di lealtà e correttezza e di quelli propri del ruolo istituzionale rivestito, ex artt. 13,18,52,54,57 e 58 Statuto FIPAV, 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 74 Reg. Giur., nonché in violazione dei principi generali di corretta gestione economico-finanziaria delle risorse patrimoniali del Comitato e di corretta applicazione dei principi di contabilità, ex artt. 1,2,14,27,38,42 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV:

A) Concorso all'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2023, errato e non veritiero nell'indicazione e contabilizzazione tanto di poste attive che di poste passive, con abnorme dilatazione dei ricavi e mancata indicazione dei costi, con diretta incidenza sul bilancio annuale della Federazione Centrale, risultato anch'esso errato e non veritiero;

B) Concorso all'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2024 errato e non veritiero nell'indicazione e contabilizzazione tanto di poste attive che di poste passive, determinando, anche, un significativo scostamento con il Bilancio di Previsione anno 2024, con diretta incidenza sul bilancio annuale della Federazione Centrale, risultato anch'esso errato e non veritiero;

C) Concorso alla mancata tempestiva predisposizione e approvazione di delibere di variazione dei dati di bilancio al tempo dell'insorgenza delle relative evidenze economiche-finanziarie;

D) Concorso nell'adozione, in data 14/1/2025, di una delibera quadro con relativi sub provvedimenti e numerose delibere di dettaglio, comportanti queste ultime impegni di spesa nel totale superiori a quelle indicate nella delibera quadro, con evidente distorsione delle finalità proprie di quest'ultima e alterazione dei corretti criteri di amministrazione anche per la mancata adozione di procedure comparative per l'acquisto di beni e servizi, come falsamente attestato.

E) Concorso nell'aver consentito che nelle sedute del Consiglio le funzioni di Segretario fossero assunte da persona dipendente del Comitato stesso e non da un membro elettivo, come prescritto.



Contestate per tutti le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art.102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I procedimenti disciplinari n. 116.25.26 e n. 117. 25.26 hanno tratto origine dalla notizia di illecito disciplinare pervenuta alla Procura Federale FIPAV a seguito di segnalazione dell'Ufficio di Presidenza FIPAV.

La procura acquisiva nel corso delle indagini le relazioni del Commissario del CR FIPAV, e dell'incaricato dell'Audit sulla contabilità di tale Comitato,.

Agli atti del fascicolo venivano poi inseriti i bilanci consuntivi anni 2023 e 2024 nonché il bilancio semestrale anno 2025 del CR FIPAV, nonché tutte le delibere adottate da detto Organo Periferico nel periodo 2023-2025.

Nel corso delle indagini veniva ascoltata una dipendente del Comitato, nonché il C. F.. Al termine dell'istruttoria la procura inviava al Tribunale il deferimento con due distinti atti.

Nei termini la difesa dell'incolpato depositava memoria con la quale, seppur non disconoscendo una responsabilità, tentava di addossare le colpe ad altri soggetti lamentando che la sua attività era stata osteggiata da altri componenti facenti parte della Federazione e dalla dipendente con funzioni di segretaria. All'udienza del 8 giugno 2026 risultava collegato in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'incolpato assistito dall'Avv. Alberto Borsetti.

Preliminarmente il presidente del Tribunale comunicava l'avvenuto stralcio della posizione del Sig. C. F. che, a differenza degli altri, non aveva proposto patteggiamento e stante la parziale connessione soggettiva ed oggettiva e comunque atteso che i comportamenti contesati, seppur in periodi diversi, risalgono comunque ad infrazioni similari, su assenso delle parti disponeva la riunione dei procedimenti.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i capi di incolpazione di entrambi i procedimenti a lui ascritti e la sanzione della sospensione da ogni attività federale.



Prima di procedere con la discussione, la difesa chiedeva al procuratore di poter far ricorso alla procedura prevista dall'art. 33 del regolamento giurisdizionale proponendo la sanzione di mesi quattro di sospensione. Il procuratore aderiva alla richiesta dichiarando di considerare raggiunto l'accordo per l'applicazione della sanzione concordata. Al termine della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta pienamente provata la responsabilità dell'incolpato per i fatti a lui ascritti così come riportati nei capi di incolpazione. Le responsabilità per i fatti sia quando era componente del consiglio che quando ha ricoperto la carica di Presidente non può essere ridotta per le accuse rivolte a soggetti estranei alla gestione del Comitato. Per quanto contenuto negli atti difensivi dell'incolpato, ritiene questo Tribunale opportuno l'invio degli atti alla Procura Federale per la valutazione della sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari a carico dei soggetti indicati.

Il Tribunale ha comunque valutato congrua la sanzione concordata per entrambi i procedimenti secondo l'accordo raggiunto in udienza con il Procuratore federale

P. Q. M.

il Tribunale Federale dispone a carico di:

- 1) C. F. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.
- 2) Roma, addì 12 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Giugno 2026